

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA PRESENZA SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI GEMINI AG VIA DEI
CICLAMINI 45

Numero REA: AG - 118277

Codice fiscale: 01560630848

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "NUOVA PRESENZA" SOCIETA'		
COOPERATIVA		
A RESPONSABILITA' LIMITATA.		
TITOLO I		
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA		Allegato "B" REP.N.28.764 RACC.N.5765
Art. 1		
E' costituita, con sede in San Giovanni Gemini, una società cooperativa a		
responsabilità limitata, con la denominazione "Cooperativa sociale Nuova Presenza		
società Cooperativa a responsabilità limitata ONLUS".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera degli organi competenti, sedi		
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanza anche altrove.		
La società ha la durata fino al 31/dicembre/2014 ma potrà essere prorogata a		
norma di legge.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art.2		
La Società ha lo scopo di perseguire l' interessegenerale della Comunità		
alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei		
servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative Tipo A) nelle quali realizzare l' integrazione		
lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone		
portatrici di handicaps psichici e/o fisici.		

	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in	
	proprio o per conto terzi:	
	- Attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuata, tanto presso la famiglia, tanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza (cooperative Tipo A).	
	-Centri diurni di accoglienza e socializzazione, case albergo per anziani, case protette,	
	ludoteche, assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicaps, gestire colonie	
	climatiche estive ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonchè altre iniziative per il tempo libero la cultura ed il turismo sociale, (cooperative Tipo	
	A).	
	Istituire organizzare e gestire corsi di formazione professionale, utilizzando anche	
	finanziamenti privati, e/o Statali, Regionali, degli Enti locali e della Comunità Europea, per	
	formare lavoratori ovvero disoccupati, anche su committenza di Enti e soggetti pubblici	
	e/o privati ed all' uopo stipulare i relativi contratti e/o convenzioni secondo le norme vigenti.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la Cooperativa può compiere tutte le operazioni	
	necessarie, ivi compresa la partecipazione a gare di appalto pubbliche.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, agro-industriale e finanziaria o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, consentite dalla legge, e direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra	
	l' altro per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all' attività sociale;	

	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	c) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di	
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell' oggetto sociale.	
	E' pertanto, tassativamente vietata, la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto	
	ogni forma.	
	La società, senza finalità speculative, si propone altresì di procurare occasioni di	
	lavoro ai soci, attraverso attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociale per conto della	
	Regione Siciliana, degli Enti locali e degli altri Enti ed uffici Pubblici di ogni tipo.	
	Potrà di conseguenza ai sensi della L.R. 06/05/81 n.87:	
	a) offrire tramite i soci, assistenza ed orientamento anche a domicilio ai bambini e giovani	
	e pertanto garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni	
	aspetto educativo e pedagogico; gestire centri di orientamento giovanile;	
	b) provvedere alla assistenza e cura anche a domicilio degli anziani, a soggetti menomati	
	e/o handicappati anche mediante posti di ristoro.	
	c) offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di	
	cura, di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	d) assistere gli emigrati e le loro famiglie;	
	e) aprire e/o gestire asili nido e scuole materne;	
	f) assumere servizi vari negli ospedali e nelle case di cura;	

g) gestire attività ricreative, gestire strutture sportive quali, campi da tennis, piscine e campi di bocce;

h) gestire iniziative atte ad evitare fenomeni di dispersione scolastica e di delinquenza giovanile.

Art. 3

Requisiti mutualistici

La cooperativa:

- 1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;
- 2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 3) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 4) devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO III

Associati - Rapporto Associativo

	Art. 4	
	Soci cooperatorsoci volontarisoci sovventori - soci speciali	
	1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e	
	non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme	
	sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519,	
	comma 2 ,del codice civile .	
	2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare	
	coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell' impresa	
	sociale	
	4 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi	
	soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei lavoratori.	
	Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci lavoratori.	

	5 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'articolo tre del	
	presente statuto.	
	6 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e	
	alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.	
	7- Non possono essere soci coloro che, esercitando in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa	
	ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di	
	lavoro.	
	8 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore	
	della cooperativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un	
	ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto	
	dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	

	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un	
	piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	9-I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	Essi sono iscritti in un' apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 5	
	Domanda di ammissione	
	1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro svolta o da svolgere, della eventuale	
	capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	c) il numero delle quote, cadauna del valore nominale di euro 25 che si propone di	
	sottoscrivere e che tuttavia tale numero di quote non può superare nel loro valore il	
	limite massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 37	
	del presente statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od in inserimento,	
	dovrà essere specificate tale qualifica.	
	2 - L'organo amministrativo , accertata l' esistenza dei requisiti di cui all' articolo 6 e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro	
	sessanta giorni sulla domanda assegnando il socio alla categoria dei soci lavoratori	
	ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento o dei volontari e	
	stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.	
	3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a	

	conoscenza dell'accoglimento della domanda deliberata dall'organo amministrativo	
	4 - A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della	
	stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel	
	libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secondo le modalità e nei	
	termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche di quella relativa ai soci	
	alla categoria speciale determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la	
	domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare	
	entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio, può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è	

tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6

Obblighi e diritti dei soci

1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 7 sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta ;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 7

Incompatibilità

	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art. 8	
	Perdita della qualità di socio	
	1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione o per causa di morte.	
	Art. 9	
	Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;	
	b) che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per	
	qualsiasi motivo.	

2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso.

3 - La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10

Esclusione

1 - L' esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea

	del rapporto societario;	
c)	che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3 volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
d)	che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
e)	che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall' articolo 8 ;	
f)	che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
a)	subordinato:	
1)	per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;	
2)	per mutuo consenso;	
3)	per dimissioni anche in periodo di prova;	
4)	per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
5)	per perdita di appalto da parte della cooperativa;	
b)	diverso da quello subordinato:	
1)	per mutuo consenso;	
2)	per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
3)	per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
4)	per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.	
g)	che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
h)	che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	

	i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti,	
	dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	j) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali	
	senza la prescritta autorizzazione dell'organo amministrativo ;	
	k) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo	
	soggettivo;	
	l) che nell' ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento;	
	m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla	
	cooperativa;	
	n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;	
	o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti	
	in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la	
	facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L' esclusione diventa operante con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo .	

	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio	
	arbitrale nel termine di sessanta giorni.	
	Art. 11	
	Comunicazione di recesso, esclusione	
	1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione, debbono essere	
	comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione	
	di recesso, di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato.	
	3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti	
	adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del	
	Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.	
	4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo	
	amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo	
	raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	

	art. 12	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale	
	effettivamente versato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.	
	2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi	
	successivi all' approvazione del predetto bilancio.	
	3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Art. 13	
	Modalità dei rimborsi	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui	
	effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo allo scadere dei sei mesi successivi all' approvazione del bilancio dell' esercizio nel	
	corso del quale si sia verificata la morte.	

	Art. 14	
	Morte del socio	
	1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo di amministrazione.	
	3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva.	

19 di 45

	5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura	
	organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano	
	l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo	
	neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 16	
	Strumenti finanziari	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'Art. 2480 c.c. , la	
	cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies delle	
	d.a.t..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	2) le modalità di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2483 c.c. ;	
	3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi ovvero la partecipazione agli utili.	
	4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;	

	2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	3 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice	
	civile, in quanto compatibile con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Art. 17	
	Soci sovventori	
	1 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	2 - Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche	
	3 - I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.	
	4 - I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o il	
	potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.	
	5 - L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo .	
	6 - Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci	

sovventori non deve superare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli altri soci.

7 - In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Art. 18

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

1 - Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del presente statuto.

2 - In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa prive nel diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

3 - Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per l'ammontare indicato dalla legge.

4 - Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

	5 - All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione	
	cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote per	
	l'intero valore nominale.	
	6 - La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del	
	valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.	
	7 - La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in	
	conformità alla normativa vigente, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto	
	sociale.	
	8 - I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal	
	regolamento di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.	
	Art. 19	
	Strumenti finanziari	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché	

	strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale ed a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 1110 c.c. delle d.a.t..	
	In tal caso, con regolamento approvato dall'assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	b) le modalità di circolazione;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	
	d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	3 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Art. 20	
	Ristorni	
	1 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	

	2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità	
	degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	3 - L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote .	
	TITOLO IV	
	Patrimonio sociale	
	Art. 21	
	Patrimonio sociale	
	1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote,	
	ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 euro , detenute dai soci cooperatori.	
	b) riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	receduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	

	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	e) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18	
	2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sottoscritte.	
	3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 22	
	Caratteristiche delle quote	
	1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata.	
	3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni del ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a	

condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 .

a) In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 23

Esercizio sociale

1 - L' esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella misura del tre per cento;

	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste	
	dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente art. 22 ;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente art. 18 ;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d)	
	dell'articolo 23 ;	
	5 - La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22 è	
	consentita una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b)	
	ed f).	
	TITOLO V - Organi	
	Art. 24	
	Organi della società	
	Sono organi della società:	
	a) L' assemblea dei soci;	

	b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le condizioni di cui all'art.2543 del	
	Codice Civile	
	Art. 25	
	Assemblea dei soci cooperatori	
	1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie	
	2 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso,	
	contenente l' indicazione delle materie da trattare, del luogo (nella sede o altrove	
	purché nel territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima,	
	secondo le modalità seguenti:	
	3 La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso da	
	recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dalla data fissata per la prima convocazione.	
	4 - In mancanza dell' adempimento della suddetta formalità l' assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il revisore se nominato.	

	5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a	
	meglio diffondere fra i soci l' avviso di convocazione delle assemblee.	
	6 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi indicati dalla legge.	
	Art. 26	
	Assemblea ordinaria dei soci	
	1- L' assemblea ordinaria dei soci:	
	a) delibera sulla costituzione, così come prevista dall' articolo 4 del presente statuto,	
	del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione il potenziamento	
	aziendale;	
	b) delibera sull' emissione di azioni di partecipazione cooperativa per la realizzazione	
	di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico, all' ammodernamento,	
	alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale;	
	c) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio	
	preventivo.	
	Con l' approvazione del bilancio consuntivo, l' assemblea ordinaria dei soci deve	
	pure approvare, annualmente, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali di	
	cui all' articolo 4 del presente statuto;	
	d) procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando il numero dei consiglieri	

	da eleggere;	
e)	determina la misura delle medaglie di presenza, da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro attività	
	collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci e del	
	revisore se nominato;	
f)	approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
g)	delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del revisore se	
	nominato;	
h)	delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua	
	competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
i)	delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi	
	dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
j)	delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142,	
	un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	cooperativa;	
k)	delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto,	
	anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in	
	presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.	
l)	la ripartizione del ristorno;	
m)	la ripartizione degli utili.	
n)	la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ;	
o)	la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
p)	delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di	

	amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in	
	occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare.	
	2 - Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro cento venti giorni successivi alla	
	chiusura dell' esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per	
	l' approvazione del bilancio preventivo. L' assemblea si riunisce inoltre quante volte il	
	consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con	
	l' indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un	
	terzo dei soci.	
	In quest' ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	3 - L' assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per	
	deliberare sulle modificazioni dell' atto costitutivo, sulla proroga della durata, e sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	4 - La proposta di competenza dell' assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere	
	illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei	
	dieci giorni antecedenti a quello fissato per l' assemblea che deve discuterli.	
	Art. 27	
	Costituzione dell'assemblea	

	1- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione, l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto	
	e deliberare validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto a voto, su tutti gli oggetti posti all' ordinodel giorno, salvo che	
	sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o	
	per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei	
	rappresentanti aventi diritto al voto.	
	Art. 28	
	Votazioni in assemblea	
	1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell' alzata di mano salvo	
	diversa determinazione dell'assemblea.	
	2 Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 29	
	Diritto di voto in assemblea	
	1- Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci	

cooperatori e sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote.

3 Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

4- La LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE, le sue Associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative provinciale e regionale cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 30

Presidenza dell'assemblea

1 L' assemblea,tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2- L' assemblea nomina un segretario, e , quando occorrono, due scrutatori.

	3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea	
	e dal segretario.	
	4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso	
	dovrà altresì essere trascritto nel libro delle assemblee.	
	Art. 31	
	Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	1 - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la	
	quale valgono in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene	
	convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante	
	comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	2 - Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione	
	cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della	
	data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	3 - L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	4 - Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne	

estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Art. 32

Consiglio di amministrazione

Amministratore Unico

La cooperativa può essere amministrata , alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

1 Il consiglio di amministrazione si compone da un numero minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.

2 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.

3 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata, in caso di nomina del consiglio di amministrazione , anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori .

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

	4 - Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti .	
	5 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo organo amministrativo si stato ricostituito.	
	5 - I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	6 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di presenza dovute per la loro	
	attività collegiale.	
	7 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina , il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Può	
	delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.	
	8 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno,	
	nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	9 - La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno prima.	

	10 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi e il revisore se nominati.	
	11 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	12- Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	13 - Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto	
	anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i	
	sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.	
	14 - Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e da un	
	segretario.	
	Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	15 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	16 - Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori	

o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

17 - Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

18 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

19 - L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c..

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 33

Presidente del consiglio di amministrazione

	1- In caso di nomina del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	sociale spettano al presidente del consiglio .	
	2- In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono	
	trasferite al vice presidente.	
	2 Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	3- Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive	
	riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	4- Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in	
	tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale	
	procura, ad impiegati della società.	
	4 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori , gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori , quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti .	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale , se nominato , il quale può compiere nel frattempo gli atti di	

	ordinaria amministrazione .	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale , l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione .	
	Art. 34	
	Collegio sindacale	
	1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 , comma 1, c.c., la	
	cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.	
	2 Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero di Giustizia.	
	3 L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso.	
	4 I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	5 - Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	

	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
6		
6	- I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.	
7	- In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, subentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato in sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quelli già in carica.	
8	- Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409bis e seguenti del codice civile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazioni e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
8	- I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	

	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	9 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro	
	del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono essere	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 35	
	Collegio arbitrale	
	1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa	
	che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Legacoop Regionale	
	che provvede alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il presidente della Legacoop Sicilia non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del	
	Tribunale del luogo dove ha sede la società.	

2	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
3	L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale	
	secondo diritto.	
4	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
5	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa	
	decisione dell'arbitro.	
6	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
7	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VI	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Art. 36	
	Scioglimento e liquidazione	
	L' assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa, dovrà procedere alla	
	nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 37	

	Devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il patrimonio, dedotto soltanto il	
	capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione	
	di cui all' articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale.	
	TITOLO VII	
	Disposizioni generali	
	Art. 38	
	Disposizioni generali	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dei soci riuniti in	
	assemblea.	
	Art. 39	
	Norma di rinvio	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile	
	e delle leggi speciali sulla cooperazione.	